



# Io non butto

Guida agli adempimenti  
e alle agevolazioni fiscali  
per chi dona eccedenze alimentari



 CSV  
**MILANO**  
città metropolitana  
centro di servizio per il volontariato

## Io non butto

Guida agli adempimenti e alle agevolazioni fiscali  
per chi dona eccedenze alimentari

A cura di



Hanno contribuito alla redazione:

Francesco Aurisicchio, Salvatore Bologna e Marina Caselli, Elena Demarziani,  
Isabella Mainini, Daniela Barbara Morlacchi, Alice Rossi

Aprile 2019

Il presente vademecum è realizzato nell'ambito del progetto "Io Non Butto"  
tel. 02. 45475852 - email: territorio@ciessevi.org  
www.iononbutto.it

In collaborazione con      Con la media partnership di



**CORRIERE DELLA SERA**  
©  
La libertà delle idee

Allegato a:

Vdossier - rivista periodica dei Centri di Servizio per il volontariato  
anno 10, numero 1

ISSN2239-I 096 Registrazione del Tribunale di Milano n. 550 del 01/10/2001

## PERCHÈ DONARE: QUALI OPPORTUNITA' CON LA LEGGE GADDA

La Legge Gadda contro lo spreco alimentare (Legge 19 agosto 2016 n. 166), è il provvedimento che ha riorganizzato il quadro normativo e regolato le donazioni alimentari, introducendo misure di semplificazione al fine di incentivare le donazioni da parte degli operatori del settore alimentare, agricolo e agro-alimentare e stabilendo come priorità il recupero di cibo da donare alle persone in difficoltà economica e sociale nel nostro Paese.

Questo provvedimento pone l'Italia all'avanguardia in Europa e nel mondo, con un approccio strategico per il contrasto allo spreco alimentare.

In termini pratici la norma apre per la prima volta non solo alle eccedenze alimentari riguardanti prodotti a lunga conservazione, ma anche rispetto a cibi cotti, a cibi freschi e a freschissimi, oltre all'orto-frutta, ai prodotti surgelati, e al pescato. I potenziali donatori così possono ora essere i negozi, i bar, i supermercati, i laboratori, i ristoranti, le mense e le industrie alimentari.

In generale il Legislatore, con la Legge Gadda, si è posto i seguenti obiettivi:

1. Creare un quadro normativo all'interno del quale inserire le norme già esistenti in tema di agevolazioni fiscali (D.Lgs. 460/97, D.Lgs. 133/99), la responsabilità civile (D.Lgs. 155/03) e procedure per la sicurezza igienico-sanitaria (D.Lgs. 147/13).
2. Definire in modo chiaro gli operatori del settore alimentare, i soggetti cedenti, le eccedenze alimentari, lo spreco alimentare, le donazione, ecc...
3. Introdurre agevolazioni amministrative per i donatori attraverso la semplificazione delle procedure di donazione rispetto alla distruzione.
4. Incentivare il valore del recupero alimentare per il consumo umano evitandone la distruzione; qualora non fosse possibile l'utilizzo umano si valorizza il recupero per uso zootecnico o energetico.



 CSV  
**MILANO**  
città metropolitana  
centro di servizio per il volontariato



5. Introdurre nelle scuole l'insegnamento dell'educazione alimentare e della lotta agli sprechi;
6. Prevedere **finanziamenti** per chi sviluppa progetti di ricerca nel settore.

In questo breve vademecum verranno prioritariamente illustrate le semplificazioni fiscali, con l'obiettivo di incoraggiare la filiera produttiva e distributiva a donare beni inutilizzati o eccedenze.

Il testo si limita alle donazioni di prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari, sebbene la Legge Gadda tratti una serie più ampia di prodotti (oltre agli alimenti, farmaci, prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici e prodotti farmaceutici, prodotti di cartoleria e di cancelleria).



- 1 CHI PUÒ DONARE
- 2 CHI PUO' RICEVERE LE DONAZIONI
- 3 COSA DONARE
- 4 COME DONARE
- 5 GLI EFFETTI SULLE PRINCIPALI IMPOSTE
- 6 TASSA SUI RIFIUTI: LE RIDUZIONI  
I COMUNI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  
ALLE IMPRESE CHE DONANO
- 7 ALLEGATI



 CSV  
**MILANO**  
città metropolitana  
centro di servizio per il volontariato







# Capitolo 1

## Chi può donare

Possono donare (a norma dell'art. 2 lettera a legge 166/16) eccedenze di beni inutilizzati, tutte le attività commerciali, piccole o grandi che siano, le quali operino in una delle fasi della raccolta, della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari.

Si collocano quindi tra questi soggetti, a mero titolo esemplificativo:

- le imprese della grande distribuzione,
- i punti vendita,
- i piccoli esercizi commerciali,
- la ristorazione organizzata e collettiva,
- i produttori artigianali o industriali,
- i mercati ortofrutticoli.





## Capitolo 2

# Chi può ricevere le donazioni

I beni in eccedenza o inutilizzati possono essere donati ad enti senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività d'interesse generale.

La legge 166/2016 è stata ampiamente coordinata con la riforma del Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti che saranno iscritti nel costituendo registro unico nazionale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato), gli enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali (art. 2 lettera b) legge 166/16).



# Capitolo 3

## Cosa donare

È possibile donare i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. (art. 2 lettera c) legge 166/16)

Con riferimento alle disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari previste dall'art. 4 della legge Gadda, in esame, sembra opportuno sottolineare che tale cessione è **consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.**

Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.





## Capitolo 4 Come donare

Come sottolineato in premessa, la legge 166/2016 ha l'obiettivo di incoraggiare la filiera produttiva e distributiva a donare beni inutilizzati o eccedenze, e per fare questo prevede una procedura piuttosto semplice.

Se la singola cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000 euro, è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente. Quando si tratta di donazioni che non rientrano in questa categoria e riguardano importi più consistenti, la procedura richiede maggiore trasparenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi solidali.

In particolare, il soggetto donatore è tenuto a trasmettere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate nell'arco di un mese, che dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni.

### **ECCEDENZE FACILMENTE DEPERIBILI E INFERIORI A 15.000 EURO PER SINGOLA OPERAZIONE**

#### **a) Adempimenti per chi dona**

Per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto (DDT – documento di trasporto), o un documento equipollente (Allegato 1) con indicazione:

- della data
- degli estremi del cedente
- del cessionario
- dell'incaricato del trasporto
- della quantità e qualità della merce
- della loro destinazione.

Il donatore **NON** deve fare comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate per le cessioni di alimentari facilmente deperibili e per quelle cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15000 euro.

**b) Adempimenti per chi riceve**

L'ente che riceve i beni deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti con l'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali. Fac-simili della documentazione in allegato (Allegato 2).

## **ECCEDENZE OLTRE 15.000 EURO PER SINGOLA DONAZIONE**

**c) Adempimenti per chi dona**

È necessario, per ogni cessione gratuita, il documento di trasporto (Allegato 1) indicante:

- la data
- gli estremi del cedente
- gli estremi del cessionario
- gli estremi dell'incaricato del trasporto
- la quantità e la qualità della merce
- la sua destinazione.

Successivamente bisogna trasmettere per via telematica agli uffici dell'Agenzia Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, con l'indicazione dei ddt e del valore dei beni ceduti calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione deve essere trasmessa entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le cessioni (Allegato 3).

**d) Adempimenti per chi riceve**

L'ente che riceve i beni deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre una dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei ddt dei beni ricevuti oltre all'impegno ad utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali (Allegato 2).



## Capitolo 5

# Gli effetti sulle principali imposte

### a) AI FINI IVA

I beni ceduti a titolo gratuito nei confronti di enti pubblici e associazioni del Terzo Settore aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica, nella forma di prodotti alimentari, vengono considerati distrutti ai fini IVA, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999. Si tratta pertanto di una operazione fuori campo IVA. L'impresa cedente può operare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

### b) AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Sui beni ceduti gratuitamente (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), non opera la disposizione del Tuir, secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (es.: omaggi, autoconsumo). In questo modo il legislatore ha stabilito che le cessioni solidaristiche ai fini del calcolo del reddito d'impresa non sono considerate ricavi, quindi non vengono sottoposte a tassazione IRES o IRPEF.

#### Valore normale del bene ceduto

Per valore normale si intende il valore commerciale del bene; ai fini delle imposte dirette l'impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene, mentre il valore normale non costituirà ricavo dell'impresa, né concorrerà ai fini IRAP.

Ai fini IVA l'impresa donante non dovrà applicare l'imposta sulla merce in uscita, mentre potrà detrarre l'IVA assolta a monte per l'acquisto del bene.

Per le imprese che producono il bene i costi deducibili sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto.

<b>PROSPETTO RIASSUNTIVO AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'IMPRESA CHE DONA</b>	
<b>IVA</b>	Non si applica sulle cessioni gratuite (NO IVA DEBITO) L'IVA per gli acquisti di merci/materie prime è detraibile (SI' IVA A CREDITO)
<b>Reddito d'impresa</b>	La cessione <b>non è</b> un ricavo (posso cedere gratuitamente le eccedenze senza limitazione). L'impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene. Per le imprese che <b>producono il bene</b> oggetto di donazione, i costi deducibili sono: le materie prime utilizzate ed il costo del lavoro impiegato per la produzione del bene ceduto.





# Capitolo 6

## Tassa sui rifiuti: le riduzioni

### I COMUNI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI ALLE IMPRESE CHE DONANO

La Legge Gadda concede ai Comuni la possibilità di deliberare coefficienti di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti. Tale beneficio riguarda le utenze non domestiche relative ad attività commerciali che producono e/o distribuiscono beni alimentari e che destinano le eccedenze alimentari prodotte agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.

#### Cosa succede a MILANO

Milano è stata tra le prime città a far propria la finalità della legge Gadda, cioè la solidarietà sociale. Per questa ragione, nell'ambito dell'attuazione della propria Food Policy, ha modificato il Regolamento Tari indicando la procedura per ottenere la riduzione da parte delle imprese che donano eccedenze alimentari.

#### In cosa consiste la riduzione della Tassa Rifiuti

Alle attività commerciali che producono e/o distribuiscono beni alimentari e che cedono direttamente o indirettamente le loro eccedenze alle persone in maggior condizione di bisogno, viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. Tale riduzione verrà stabilita annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe TARI e potrà essere al massimo pari al 50% della parte variabile: per il 2018 e 2019 il comune di Milano ha stabilito una riduzione del 20% della parte variabile.

La riduzione si applica ai locali in cui avviene la produzione o si distribuiscono i beni ed è calcolata in misura proporzionale alle quantità effettivamente cedute e rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti. La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata ad alcuni adempimenti.

## Gli Adempimenti per chi dona

Il Comune di Milano prevede, per chi dona, l'obbligo della trasmissione di una dichiarazione iniziale, e di una attestazione a consuntivo. Andiamo per ordine:

- **Dichiarazione Iniziale**

Nella dichiarazione Iniziale, chi dona dichiara l'adesione ad uno o più progetti inerenti la distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari. In tale dichiarazione occorre indicare una stima delle stesse quantità. Alla dichiarazione iniziale deve essere allegata una autocertificazione attestante la qualifica Onlus del soggetto donatario. Pertanto il soggetto donatario può assumere soltanto la qualifica di Onlus, fintanto che non sarà operativa la Riforma del Terzo Settore. Istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tutti gli enti in esso iscritti potranno chiedere di aderire alle agevolazioni previste, ad eccezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali. La dichiarazione Iniziale deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto. Per i progetti avviati successivamente al 30 aprile la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 31 dicembre. È possibile reperire il format della dichiarazione iniziale sul sito del Comune di Milano al seguente link: [http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food\\_policy\\_milano/progetti/Riduzioni\\_TARI\\_dono\\_cibo](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/progetti/Riduzioni_TARI_dono_cibo)

- **Attestazione a consuntivo**

La riduzione della Tari viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione di una attestazione in cui vengono indicati i totali delle quantità effettivamente donate. Tale attestazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo. All'attestazione deve essere allegata la certificazione rilasciata dai soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.

Le comunicazioni al Comune di Milano possono essere trasmesse con Raccomandata A/R oppure al seguente indirizzo PEC:

[agevolazionitassarifiuti@pec.comune.milano.it](mailto:agevolazionitassarifiuti@pec.comune.milano.it)

Tutti i documenti di trasporto o i documenti fiscali equipollenti previsti dalla Legge Gadda a supporto delle agevolazioni di carattere fiscale, devono essere conservate dall'impresa che dona ed esibite all'amministrazione del Comune nel caso di accertamento.



# Capitolo 7 Allegati

## ALLEGATO 1

Facsimile DDT per donazioni (sopra e sotto i 15.000 euro)

PANIFICIO ROSSI SRL			
via			
C.F. - P. IVA		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.) D.P.R. 472 del 14-08-1996	
Destinazione Fondazione La Ginestra		Destinatario/Intestazione fattura  Spett. Fondazione La Ginestra	
Partita IVA o cod. fiscale -----	Data DDT / /	N. DDT 100	Causale del trasporto <i>Cessione eccedenze alimentari</i>
CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
Trasporto a cura di	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Colli Peso Kg. Firma del conducente -----
Vettore conducente		Data ritiro/inizio trasporto 18,00	Firma vettore -----
		Ora del ritiro 18,10	Firma del destinatario -----
Annotazioni - variazioni Donazione eccedenze alimentari ex art.2 comma c) Legge 166/16			

## ALLEGATO 2

### Facsimile di atto notorio trimestrale

#### DICHIARAZIONE TRIMESTRALE EX ART. 16, CO. 3 LETT. C), L.166/2017

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), ai sensi dell'art. 16, co. 3, lett. c), L.166/2016

#### DICHIARA

Di aver ricevuto dalla Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), in forza di cessione gratuita ai sensi dell'art. 16, co. 1, L. 166/2016, i seguenti beni:

1. quantità e descrizione dei beni;
2. quantità e descrizione dei beni;
3. quantità e descrizione dei beni;
4. quantità e descrizione dei beni;

Di essere in possesso, relativamente alle predette cessioni gratuite ricevute, dei seguenti documenti di trasporto ex D.p.r. 14 agosto 1996 n. 472 o documenti equipollenti:

1. D.d.t. n. del - Trasporto a mezzo - luogo di destinazione - Causale;
2. D.d.t. n. del - Trasporto a mezzo - luogo di destinazione - Causale;
3. D.d.t. n. del - Trasporto a mezzo - luogo di destinazione - Causale;
4. D.d.t. n. del - Trasporto a mezzo - luogo di destinazione - Causale;

Di impegnarsi ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Data e Luogo \_\_\_\_\_

Firma del Legale rappresentante \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

### Facsimile comunicazione telematica per la cessione gratuita a enti pubblici o privati

(NOTA Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere le modalità per la trasmissione telematica di questa comunicazione che per il momento va fatta in forma cartacea)

Rossi e Grassi srl -

via \_\_\_\_\_

Crema

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

P.I. \_\_\_\_\_

Spett. Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cremona via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Spett.le Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Crema via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Rossi e Grassi con sede a Crema \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_

COMUNICA

Che ai sensi del DPR n. 441/1997, in data 20/09/2016, alle ore 12,00, presso lo stabilimento sito in Crema Via Polenghi i 1, si procederà alla consegna alla Fondazione Bellavia con sede a Cremona, via 14 (C.F.: \_\_\_\_\_), dei seguenti beni, prodotti dalla nostra azienda:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


(indicare natura, qualità e quantità)

Gli elencati beni, il cui trasporto sarà effettuato a cura della medesima Fondazione, vengono ceduti gratuitamente ai sensi dell'art. 10, n. 12) del DPR n. 633/1972 con destinazione presso la sede della medesima, in Padova, corso Roma 143.

L'ammontare complessivo del costo di acquisto di tali beni risulta pari a €. \_\_\_\_\_

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



# Io non butto

Guida agli adempimenti  
e alle agevolazioni fiscali  
per chi dona eccedenze alimentari

